

**Commento a sentenza n. 1381 Tribunale di Varese del 28 ottobre 2013**

## **Furto venatorio, ricettazione e maltrattamento come conseguenza dell'apprensione indebita di avifauna protetta**

**A cura dell' Avv. Carla Campanaro**

Ancora una conferma giurisprudenziale della perfetta ed attuale applicabilità del furto venatorio pur in vigenza della attuale legge in materia venatoria.

Una precedente recente pronuncia è stato già oggetto di commento su questa testata giornalistica on line (*per completezza di informazione riportiamo in calce tale pregresso articolo*).

Oggi va registrato che con la sentenza n. 1381 del 2013 il Tribunale di Varese condanna l'imputato trovato illegittimamente in possesso di avifauna protetta dagli operatori di polizia giudiziaria a 10 mesi di reclusione e 300 euro di multa.

La condanna, nello specifico, è impartita applicando il vincolo della continuazione alle condotte e senza concessione delle attenuanti generiche '*non essendo emersi segni positivi suscettibili di positivi apprezzamento*', per la violazione dell'art 30 lett. e) legge 157 del 1992 perché mediante il piazzamento di reti l'imputato attuava l'uccellazione; **per il reato di furto di cui all'art. 624 codice penale** perché con mezzi fraudolenti quali gabbie e trappole addiveniva alla cattura di avifauna selvatica protetta; del **delitto di cui all'art. 648 codice penale** perché acquistava da persone rimaste ignote avifauna selvatica protetta; del reato di cui all'art 484 codice penale perché come iscritto alla Federazione Ornicoltori Italiani produceva alla provincia di Varese false dichiarazioni sulla nascita di uccelli provenienti invece dal delitto di furto e ricettazione già citati, nonché per il delitto di maltrattamento di cui **all'art. 544 ter codice penale perchè maltrattava avifauna** selvatica protetta mantenendola chiusa in gabbie inadatte per le proprie caratteristiche etologiche.

L'inchiesta nasceva su intervento delle guardie zoofile dell'Oipa che in dibattimento riferivano che, durante un altro sequestro di fauna selvatica protetta a carico di due soggetti, nelle schede telefoniche sequestrate veniva rinvenuto il nominativo dell'imputato e tramite controlli veniva così accertato che era dirigente regionale della Federazione Ornitologi Italiani nonché titolare di autorizzazione provinciale di allevatore di tipo C quindi per mere finalità amatoriali. Le guardie richiedevano quindi l'intervento della polizia giudiziaria per avviare un'ispezione presso l'allevamento citato.

Nello specifico, uno dei testi, guardia zoofila descriveva nel dettaglio il proprio sopralluogo, confermando il fascicolo fotografico acquisito agli atti, dichiarando che erano così rinvenuti uccelli protetti da richiamo in *'gabbie appese a sostegni di legno o metallo'*, venivano individuati numerosi esemplari privi della certificazione amministrativa in ordine alla legittima provenienza e pertanto gli animali erano posti a sequestro. Inoltre nel terreno erano rinvenute trappole attive pronte per la cattura, oltre che bastoncini coperti di vischio, reti da uccellazione non in esercizio, una trappola ad archetto tipo tagliola e materiale utile a fabbricare anellini, mentre tra gli animali rinvenuti uno aveva zampa amputata circostanza compatibile con uso di trappole. Per quanto riguarda le modalità di detenzione era riferito (ed ampiamente documentato fotograficamente) come le gabbie fossero estremamente ridotte rispetto alla natura degli animali e quindi inadeguate per il rispetto della loro etologia oltre che mantenute al buio. Importante notare come molti animali erano subito liberati mentre altri erano curati e successivamente liberati.

Il Tribunale di Varese ha così potuto acclarare che nel corso dell'istruttoria è emerso che se da un lato nella sua attività di allevatore l'imputato deteneva una moltitudine di esemplari di avifauna in voliere, dall'altro è emersa inequivocabilmente la presenza di avifauna protetta senza anellini di riconoscimento o con anellino alterato. Come è noto in base alla normativa vigente l'inanellamento deve essere fatto alla nascita e gli unici esemplari di avifauna selvatica protetta detenibili sono quelli nati in cattività purchè sussista autorizzazione provinciale e gli esemplari siano inanellati alla nascita con anello riportante il codice dell'allevatore per permettere la verifica della origine degli animali. Cosa che nel caso di non specie non era accertata, anzi. Pertanto ragiona il Tribunale di Varese, il rinvenimento da un lato di numerosi esemplari protetti privi di alcun segno identificativo che potesse attestare la legittima provenienza degli animali, dall'altro di trappole, reti ed altri strumenti utili alla cattura conferma senza dubbio l'indebita apprensione di avifauna protetta con mezzi vietati, così come il rinvenimento di esemplari con anellini falsificati, e di vasellina con cui erano apposti gli anelli su esemplari già adulti.

In ordine a tali animali è evidente, ragiona il Tribunale, la provenienza illecita che non può certamente sfuggire a soggetto esperto quale era l'imputato, viste le sue qualifiche professionali. Per le medesime motivazioni le certificazioni a firma dell'imputato dirette alla Provincia sulla nascita di tali animali in realtà provenienti da attività illecita risultano essere false.

Anche sull'uccellazione, visto quanto rinvenuto dagli operanti non ci sono dubbi, visto l'orientamento della Cassazione che prevede che per integrare il reato non serve sia posta in essere nel momento dell'accertamento, ma basta la semplice predisposizione di reti o analoghi mezzi idonei alla cattura della fauna selvatica per ritenere il reato consumato (Cass.19554/2004).

Sulla sussistenza del reato di maltrattamento il giudice argomento sul concetto di lesione, che seppur non sovrapponibile a quello di cui all'art 582 c.p., implica comunque *'la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che pur non risolvendosi in un vero e proprio stato patologico e non determinando una menomazione funzionale sia comunque conseguenza diretta di un azione attiva o omissiva'* (cfr. Cass.32827/2013) e

pertanto la detenzione in spazi angusti e bui di avifauna ha determinato *'uno stato apprezzabile di sofferenza degli animali'* tali da integrare la violazione dell'art 544 ter c.p. In conclusione, sulla base di quanto esposto, il Tribunale di Varese con l'importante sentenza in commento ancora una volta interviene delineare il quadro di reati correlati all'apprensione illegittima di avifauna selvatica protetta, grazie ad un intervento di polizia giudiziaria accurato da parte delle guardie zoofile coinvolte, ed ancora una volta conferma l'applicabilità del furto venatorio nell'attuale sistema normativa in materia venatoria.

Carla Campanaro

*Pubblicato il 6 aprile 2014*

---

*In calce riportiamo precedenti nostri interventi  
per completezza espositiva sul tema del furto venatorio*

**ARTICOLO PUBBLICATO IL 16 MARZO 2014**

## **Bracconaggio, furto venatorio e maltrattamento**

**Commento a sentenza Tribunale di Varese n. 1528 del 20 novembre 2013**

**A cura dell' Avv. Carla Campanaro**

Con la sentenza in esame il Tribunale di Varese condanna in applicazione della richiesta della pena tra le parti l'imputato trovato a impossessarsi indebitamente di avifauna dai Carabinieri a sei mesi di reclusione e 300 euro di multa.

Il responsabile fu tratto in arresto in flagranza dal personale dall'Arma in collaborazione con il servizio interprovinciale di tutela animali mentre operava illegalmente la cattura di volatili con reti di uccellazione. Il fatto è stato commentato a suo tempo con un articolo pubblicato su questa testata on line (*riportiamo in calce tale articolo per una più completa informazione sul caso*).

Sulla base della successiva motivazione della sentenza, e dal punto di vista delle pene accessorie, interessante notare come seppur si verta in tema di applicazione di pena richiesta dalle parti che come è noto all'art 445 c.p.p. prevede l'inapplicabilità di misure accessorie ad eccezione della confisca nei casi previsti dall'art 240 c.p., la sentenza ordina comunque la **confisca e la successiva liberazione degli uccelli** *'previa cura e ricollocazione'*, in base evidentemente all'art 240 c.p. comma 2 che dispone che è sempre ordinata la confisca delle cose la cui 'detenzione' comporti reato, come nel caso di specie, dove appunto l'avifauna per sua natura è patrimonio indisponibile dello Stato (art 1 legge 157 del 1992) per cui ne è vietata l'apprensione nonché detenzione se non nei modi e nelle forme prescritte dalla legge quadro di riferimento legge 157 del 1992. Importante anche l'inciso *'previa cura e ricollocazione'* che, sulla base della natura *'sui generis'* del bene confiscato, ovvero essere senziente con proprie necessità etologiche tutelate penalmente (legge 189 del 2004), detta precise regole agli operatori nella gestione dell'attuazione della misura accessoria ablativa.

Per quanto riguarda le imputazioni cui si è arrivati a condanna, ovvero **art 624 'furto' e 625 c.p. 'circostanze aggravanti' comma 2 e 7 nonché art 544 ter 'maltrattamento' ed art 727 c.p. secondo comma 'detenzione in condizioni incompatibili'**, emerge *ictu oculi* la duplice natura del bene giuridico tutelato. La fauna selvatica infatti da un punto di vista normativo ha oggi una duplice natura, quella di patrimonio indisponibile

**© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

dello Stato alla luce della legge 157 del 1992 (art 1 e ss) e quella di animale, penalmente tutelato alla luce della legge 189 del 2004 da maltrattamenti 'ingiustificati'.

Pertanto **Pillecita apprensione di fauna selvatica**, nel caso di specie avifauna anche protetta', **compporta l'integrazione di entrambi i delitti**, anche nella forma del tentativo, come da imputazione in atti.

Nel dettaglio, la condanna è intervenuta infatti per la violazione degli art.li 56, 624 e 625 codice penale comma 2 e 7 perché *'posizionando cinque reti di uccellazione in esercizio di cattura nonché collocando nel medesimo luogo tre uccelli a fare da richiamo vivo nonché richiami registrati diffusi commetteva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di uccelli in libertà, alcuni anche protetti, con le aggravanti di aver tentato il reato con mezzi fraudolenti utilizzando metodi vietati, di aver tentato il reato su uccelli selvatici costituenti patrimonio indisponibile dello stato'*, per il delitto di cui agli art.li 624 e 625 c.p. perché *'in più occasioni e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con le modalità di uccellazione descritte nel capo precedente si impossessava di 39 uccelli selvatici'* il tutto con le medesime aggravanti del comma precedente, ma anche per il delitto di maltrattamento (art 544 ter c.p. I comma ) in quanto era accertato che dall'impossessamento indebito venivano **cagionate lesioni agli animali nonché erano sottoposti a comportamenti insopportabili con la loro natura** (cfr *'li sottoponeva a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche tanto che alcuni di essi si spezzavano le ali che sanguinavano copiosamente o perdevano la coda, inoltre collocava i tre richiami vivi in gabbiette esposte alle intemperie e prive di riparo alcuno'*) e per il reato di cui all'art 727 c.p. perché dopo essersi impossessato degli uccelli *'li deteneva in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze ingabbiandoli in anguste gabbiette dove il guano si accumulava e dove le bestiole potevano a malapena muoversi'*.

In ultimo vi era condanna anche per il reato di cui all'art 650 perché durante le operazioni di sequestro degli animali procedeva alla liberazione di un merlo da lui catturato, *in tal modo non ottemperando ad un ordine dettatogli per motivi di giustizia* e dell'art 30 lett b e 2lett c della legge 157 del 1992 perché deteneva specie protette.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art 624 ossia del delitto di furto alla illecita apprensione di fauna selvatica, quest'ultima va letta in combinato disposto con l'art 1 della legge 157 del 1992 che testualmente prevede che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato (« la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale »).

La legge citata esclude l'applicabilità del furto esclusivamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 ("nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del codice penale") e 31 ovvero ai casi in cui l'illecita apprensione sia attuata da soggetti muniti di licenza venatoria, casi che non esauriscono tutti quelli di

apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa. Pertanto, come pure dimostrato dalla sentenza in esame, il «furto venatorio» è pienamente applicabile con riferimento all'apprensione di fauna selvatica da parte di soggetto non munito di licenza, come del resto confermato dalla Suprema Corte (sentenza 34352/04 della IV Sez. pen. Corte di Cassazione) che riconferma la già citata esclusione del furto “venatorio” ai casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa per il bracconiere senza licenza, confermando la condanna degli imputati per concorso in furto ai danni del Parco Nazionale del Gran Paradiso (cfr inoltre Sentenza n. 158/06 del G.U.P. di Chiavari del 17/10/2006 (depositata il 25110/2006), Gudice: A. Galli, imputato ammesso al patteggiamento: A.G., con condanna del cacciatore di frodo e confisca dell'arma.)

A tale delitto si correla in concorso formale, secondo il Tribunale di Varese con la sentenza in commento, il delitto di maltrattamento, per la duplice natura del bene passivo del reato, cioè l'avifauna intesa quale ‘animale’.

Sul punto vale la pena rilevare che per quanto riguarda la nozione di ‘*sottoposizione a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche*’ di cui all’art 544 ter c.p. I comma la Terza Sezione<sup>1</sup> ha chiarito che l’analisi letterale di tale periodo comporta, a ben considerare, che la nozione di “insopportabilità”, lungi, ovviamente, dal potere essere interpretata con riferimento a criteri di gradazione tipici della natura umana, vada invece rapportata, stante la stretta connessione emergente, alle caratteristiche etologiche dell’animale senza che si possa pretendere che la stessa debba necessariamente conseguire a comportamenti che travalichino, sovrastandole ed annullandole, le capacità “fisiche” dell’animale; se, infatti, così fosse, si finirebbe, tra l’altro, per attribuire al concetto di “comportamenti” un significato sostanzialmente coincidente con quello di “fatiche” quando invece, come reso evidente dalla norma, il legislatore ha utilizzato entrambi i concetti, attribuendo a ciascuno un significato proprio ed autonomo. Se quindi è necessario attribuire alla nozione di “comportamenti” un significato che, da un lato, deve essere raccordato alle caratteristiche etologiche della specie, animale e dall’altro non si esaurisca in quello di “fatiche”, **la nozione di “insopportabilità” deve arrivare a ricomprendere nel proprio perimetro anche quelle condotte che, come quelle descritte nel capo di imputazione, siano insopportabili nel senso di una evidente e conclamata incompatibilità delle stesse con il “comportamento animale” della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali**, in tal senso dovendo infatti intendersi il concetto di caratteristiche etologiche impiegato dalla norma.

---

<sup>1</sup> Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, n. 5979

Ebbene nella condotta di impossessamento e cattura di animali altrimenti per propria natura ed etologia destinati ad essere liberi, con tanto di conseguenti lesioni correlate dettate da tale illecita attività non può che ritenersi integrato il delitto in questione.

Analogamente il Tribunale ha accertato l'integrazione dell'art 727 c.p. per l'uso dei richiami vivi, perché dopo essersi impossessato degli uccelli *'li deteneva in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze ingabbiandoli in anguste gabbiette dove il guano si accumulava e dove le bestiole potevano a malapena muoversi'*.

Tale interpretazione segue il costante orientamento della Corte di Cassazione in materia, che proprio da ultimo ha sottolineato come ( Cassazione penale Sezione III n. 2341 del 17 gennaio 2013) *'alla luce del notorio nulla più dell'assoluta impossibilità di volo è incompatibile con la natura degli uccelli'* e quindi il detenere uccelli in gabbie anguste pieni di escrementi, integra reato, giacché in ambito venatorio non tutte le offese sono giustificate, ma solo quelle espressamente previste e scriminate dalla legge speciale, in questo caso legge sulla disciplina venatoria (legge n. 157 del 1992). Tale principio era già stato ampiamente ribadito con sentenza n. 46784 della Terza Sezione (21/12/2005,) in merito al rapporto tra i delitti contro il sentimento per gli animali e l'esimente dell'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p. L'uso di richiami vivi, stando alle parole del Supremo Consesso, è vietato non solo nelle ipotesi previste dall'art. 21 della legge 11/2/1992 n. 157, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale, essendo possibile l'applicazione delle disposizioni dell'art. 544 ter c.p.e seguenti quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite, come nel caso di specie.

In conclusione, sulla base di quanto esposto, il Tribunale di Varese con l'interessante sentenza in commento interviene a chiarire il quadro di reati correlati al purtroppo assai diffuso fenomeno del bracconaggio nei boschi e nelle campagne italiane, che necessita di sempre maggiore sinergia tra operatori di polizia giudiziaria, guardie ambientali e procure per la repressione di tali illeciti e la sostanziale tutela degli animali coinvolti.

Carla Campanaro

*Pubblicato il 16 marzo 2014*

**RIPORTIAMO IN CALCE I DUE ARTICOLI A COMMENTO DEL CASO DI CRONACA**

**© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

**ARTICOLO PUBBLICATO IL 24 NOVEMBRE 2013**

**Smentiti coloro che sostengono che vigente l'attuale disciplina sull'attività venatoria non si può più applicare la giurisprudenza dei bracconieri come ladri...**

**BRACCONIERE UCCELLATORE ARRESTATO PER "FURTO VENATORIO".  
CONFERMATA LA TESI DELLA PERFETTA ATTUALE APPLICABILITA' DELLA  
TEORIA DELLA CACCIA ABUSIVA COME REATO DI FURTO AI DANNI  
DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO.**

*Confermata la linea interpretativa sostenuta da "Diritto all'ambiente"*

**A cura del Dott. Maurizio Santoloci**

Un bracconiere uccellatore è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato di fauna selvatica ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato e processato per direttissima. Pena con patteggiamento: sei mesi di reclusione ed € 300,00 di multa. Confisca delle reti e divieto di avvicinarsi ai luoghi ove praticava l'uccellazione illegale. Uccellini liberati.

Siamo di fronte ad una svolta giudiziaria importante che da un lato conferma la piena applicabilità della teoria del bracconaggio come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, smentendo clamorosamente tutti coloro che fino a ieri hanno sostenuto che vigente l'attuale legge sulla caccia tale teoria era ormai inapplicabile, e dall'altro riapre scenari straordinari nel contrasto a tutte le forme di bracconaggio più sistematiche, seriali e distruttive. La sentenza ha confermato non solo che tale teoria giurisprudenziale è totalmente viva ed applicabile, ma ha anche avallato l'arresto in flagranza per i casi, naturalmente, più gravi di bracconaggio contro ogni regola ed al di fuori di ogni disciplina di legge.

Dalla cronaca "La Provincia di Varese on line" – 20 novembre 2013: "Bracconiere arrestato per furto verso lo Stato: patteggia a sei mesi e a una multa da 300 euro. E si scusa davanti al giudice. Il pubblico ministero Sabrina Ditaranto ha chiesto, e ottenuto dal giudice Anna Azzena, la non sospensione della pena. (...) L'uomo è comparso in aula ieri mattina in sede di udienza direttissima dopo essere stato arrestato lunedì dai carabinieri di Castiglione Olona in collaborazione con il servizio interprovinciale di tutela animali: il giudice ha convalidato l'arresto. L'imputato, che è accusato di furto aggravato ai danni dello Stato

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -  
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*



(proprietario dei volatili catturati) e di violazione sulle norme sulla caccia, si è inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere. Quindi, si è detto disposto ad un patteggiamento arrivando a fare ammenda in aula: si è scusato davanti all'autorità giudiziaria, dichiarandosi pentito e promettendo di non farlo mai più. L'uomo ha anche il divieto di dimora a Venegono Superiore. (...) Il provvedimento di fatto lo priva della propria riserva di caccia personale. Anche la non sospensione della pena ha una ragione specifica: lanciare un messaggio chiaro. (...) Sotto sequestro sono finite tre gabbie con uccelli maltrattati: erano vivi ma con le ali piene di ferite. Venivano usati come "esce" vive per altri uccelli attirati dai loro richiami. Confiscati all'uomo anche richiami elettronici e reti utilizzati per la cattura dei volatili."

L'operazione è stata attivata dal Servizio interprovinciale tutela animali (SITA) e condotta dal responsabile del Francesco Faragò, unitamente ai Carabinieri di Saronno.

Sotto il profilo giuridico, va rilevato che non solo è stata confermata la perfetta ed attuale applicabilità della teoria della caccia abusiva come reato di furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, ma in questo caso la magistratura ha anche convalidato l'arresto in flagranza del responsabile di tale reato. Una conferma - dunque - duplice e di ancora maggiore rilievo se si pensa che fino ad oggi da parte di molti (anche organi di polizia giudiziaria ambientale) si è sostenuto che vigente l'attuale vigenza della legge legge 11 febbraio 1992, n. 157 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") la teoria giurisprudenziale del "furto venatorio" non era più applicabile. Tesi molto diffusa, ma drasticamente smentita da caso in commento. Da parte nostra, da sempre, abbiamo sostenuto in ogni sede editoriale<sup>2</sup> e seminariale tesi totalmente

---

<sup>2</sup> Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"** - a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (seconda edizione 2013 - Diritto all'ambiente Edizioni - [www.dirittoambientaledizioni.net](http://www.dirittoambientaledizioni.net)): " (...) Il "furto venatorio" viene attualizzato dalla magistratura: di nuovo i bracconieri come ladri (Contributo a cura della Dott.ssa Valentina Vattani). (...) In passato non remoto la teoria giuridic del "furto venatorio" ha rappresentato uno strumento importantissimo e determinante per contrastare i fenomeni di bracconaggio a tutti i livelli. Negli anni '80 grazie a questo innovativo filone di giurisprudenza molti bracconieri di animali protetti furono negli anni successivi in tutta Italia arrestati e condannati a pene pesanti sulla base di questa elaborazione giurisprudenziale. E resta da chiedersi se è in realtà ancora oggi applicabile... Noi da sempre - sulle pagine della Testata on line "Diritto all'ambiente" - abbiamo sostenuto la legittima attuale applicazione ai nostri giorni di tale impostazione giurisprudenziale. Ed i fatti ci stanno dando ragione. Chi uccide animali protetti, a quale sanzioni va incontro? La risposta - logica - è che a suo carico scattano i reati previsti dalla legge in materia di tutela della fauna ed esercizio dell'attività venatoria, quale norma di settore. E questa è la regola di base. Dunque, è chiaro che in casi del genere, si applicano - naturalmente - tutte le violazioni specifiche della normativa in materia di caccia. Molti oggi stanno chiedendo - tuttavia - norme più severe attesa la modesta entità di tali sanzioni previste nella norma speciale. E si attendono con ansia i delitti ambientali in discussione in Parlamento. Giusto e logico. Ma, in attesa di queste modifiche normative, esiste una strada già oggi praticabile senza attendere modifiche normative e integrando - per questi casi specifici - la normativa di settore. Alludo alla "antica" teoria del "furto venatorio"... Quest'ultima prassi

giurisprudenziale è in realtà da tempo caduta in desuetudine ed è oggi poco applicata, anche se in un passato non remoto ha rappresentato uno strumento giuridico importantissimo e determinante per contrastare i fenomeni di bracconaggio a tutti i livelli. Negli anni '80, grazie a questo innovativo filone di giurisprudenza, molti bracconieri di animali protetti furono negli anni successivi in tutta Italia arrestati e condannati a pene pesanti sulla base di questa elaborazione giurisprudenziale. E resta da chiedersi se è in realtà ancora oggi applicabile... Molti sostengono che detta teoria - elaborata in vigenza della pregressa normativa in materia venatoria - non è più applicabile in corso di applicazione della attuale disciplina di settore. A nostro avviso questo non è vero e l'equivoco è dovuto ad una infelice elaborazione di previsione del punto specifico sulla attuale norma. Infatti una attenta lettura della legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157 pone in luce che tutto il sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) è rivolto verso il cacciatore munito di regolare concessione (leggi: licenza) che poi viola i parametri di detto accordo contrattuale e dunque viene perseguito ora a livello appunto penale ora a livello amministrativo. Si rileva, tuttavia, in modo estremamente palese, che manca una norma di fondo generale che punisca chi eserciti attività venatoria in modo totalmente illecito e cioè senza concessione (leggi: licenza). La mancanza del titolo principale che legittima all'esercizio venatorio, e cioè la citata licenza da caccia (art. 12 comma 8), non viene in alcun modo sanzionata di per sé stessa (salvo il reato più generale di porto abusivo d'arma comune da sparo e le infrazioni amministrative in materia di omesso pagamento delle tasse di concessione governative). Si potrebbe quindi giungere al paradosso giuridico secondo il quale converrebbe esercitare caccia di frodo senza procurarsi affatto la licenza in modo tale da restare scriminati e dunque impuniti anziché procurarsi la licenza e cacciare di frodo in parziale violazione della stessa per essere perseguiti dagli artt. 30 e 31. Tuttavia si può, invece, ritenere che la norma in esame configuri tuttora come possibili ipotesi il furto venatorio o il danneggiamento (la prima nel caso di abbattimento ed apprensione di qualsiasi specie di mammifero o uccello oggetto della tutela, la seconda nel solo caso di abbattimento senza apprensione).

Si valutino al riguardo i seguenti punti:

1) l'art. 1 della legge in esame conserva, al pari della precedente normativa n. 968 del 1977, il principio base che dette a suo tempo luogo alla teoria del «furto venatorio»: «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale»;

2) detta legge non contiene una disposizione generale che esclude l'applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede le esclusioni solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa, ed infatti la norma che proibisce l'applicazione del « furto venatorio » è l'art. 30, comma 3, il quale recita: «Nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30 ndr) non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del codice penale»; analoga previsione per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 31. E dunque sembrerebbe di poter dedurre che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e dell'art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa caccia di frodo. La fattispecie di bracconiere senza licenza, non rientra in questa prima parte dell'art. 30 e nell'art. 31 e non rientra in nessun'altra previsione specifica; dunque il furto venatorio sembrerebbe ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici del "furto venatorio": furto che espressamente appare escluso « nei casi di cui al comma 1 » e non in tutti i casi della nuova legge!... Riteniamo pertanto, sulla base di dati presupposti, che il "furto venatorio" sia ancora oggi applicabile con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia;

e questo contestualmente - appare logico - alle disposizioni sulle armi previste dalla specifica normativa in materia, anche se il cacciatore abusivo abbia denunciato l'arma e sia in possesso di licenza di porto fucile concessa per scopi diversi (es. difesa personale) poiché il porto dell'arma in tal caso, essendo diretto ed utilizzato per fine totalmente diverso, apparirebbe del tutto illegale. Secondo la qui esposta teoria, chi abbatte animali protetti o comunque in violazione di legge con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) di appropriarsi dell'animale abbattuto, integra il reato di "furto venatorio". Noi riteniamo, infatti, che chi abbatte animali protetti con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) di appropriarsi dell'animale abbattuto, integra il reato di "furto venatorio" ai sensi degli artt. 624 e 625 Codice Penale essendo appunto la fauna abbattuta patrimonio indisponibile dello Stato e l'autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia. E dunque per puro "bracconaggio predatorio". Chi, invece, abbatte animali protetti con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) non di appropriarsi degli animali stessi ma di ucciderli per atto fine a se stesso, non integra il reato di "furto venatorio" ma di "danneggiamento di fauna selvatica" ai sensi dell'art. 635/II° comma Codice Penale, essendo la fauna distrutta - come sopra accennato - patrimonio indisponibile dello Stato e l'autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia e, dunque, per puro "bracconaggio vandalico". Di conseguenza, chi viene trovato in possesso di animali protetti morti e conservati o impagliati o comunque altro, derivanti da uccisioni illegali, risponde del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. stante l'origine delittuosa delle spoglie come reato presupposto. Si tratta di reati previsti dal Codice Penale che - si sottolinea - non sono alternativi o surrogativi rispetto agli illeciti tipici della legge sulla caccia e sulla uccisione gratuita di animali, con i quali si pongono in condizioni di eventuale concorrenza stante la diversa fisiologia costitutiva e fine di tutela. Sono poi reati di competenza di tutta la polizia giudiziaria in generale e non solo di quella operante nel campo delle attività venatorie. Questo punto è importante e va sottolineato. Con tutti gli strumenti procedurali connessi a livello rituale. Ricordiamo che il furto, danneggiamento e ricettazione sono reati gravi rispetto agli illeciti previsti dalla normativa specifica sulla caccia e dunque l'effetto deterrente e repressivo è notevolmente superiore e molto efficace. E prevedono la possibilità di misure cautelari a carico dei responsabili. Ma quando è nato questo filone giurisprudenziale, e quando sono stati arrestati i primi bracconieri in Italia grazie a questa interpretazione normativa? Dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, in un periodo di grande impegno ambientale dei cosiddetti "pretori d'assalto" che molti - specialmente tra i giovani - non conoscono. E che rappresenta invece la radice culturale e storica di queste ed altre coraggiose innovazioni giuridiche nel nostro Paese. Maurizio Santoloci, oggi magistrato con qualifica di Cassazione e funzioni di GIP presso il Tribunale di Terni, è tra i protagonisti promotori della teoria del "furto venatorio". Siamo nel 1982. La sua prima nomina come magistrato è quella di Pretore di Sorgono in provincia di Nuoro. È il tempo dei pretori con funzioni di pubblico ministero, che operavano anche inchieste ed azioni penali in via diretta. Molti furono definiti "pretori d'assalto"... Una delle sue prime iniziative giurisdizionali fu il contributo decisivo alla creazione della prassi giurisprudenziale che si diffuse presto a livello nazionale: la teoria della caccia abusiva come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato. Dopo una serie di sentenze che propongono l'innovativo principio, Santoloci firma il primo mandato di cattura in Italia contro un bracconiere accusato di aver ucciso un raro muflone sardo. Nasce così una nuova azione della magistratura che in tutta Italia arresta i bracconieri responsabili di abbattimenti di animali protetti e - comunque - incrimina per il grave reato di furto aggravato ai danni dello Stato chi esercitava la caccia in modo abusivo. Oggi questa "antica" teoria può ancora essere validamente applicata contro chi opera azioni di bracconaggio predatorio e vandalico in particolare contro animali protetti. Dunque, questa teoria giurisprudenziale ha radici "antiche" ed è solo rimasta sopita nel tempo, non avendo più poi trovato forze di polizia disposte ad applicarla e - di

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

opposta, e cioè che anche vigente l'attuale normativa sulla tutela della fauna e la disciplina della caccia era possibile applicare il "furto venatorio" per tutti quei casi di bracconaggio contro ogni regola.

Questa prassi giurisprudenziale, varata sotto la vigenza della pregressa normativa sulla caccia, all'epoca ha consentito una efficace e diffusa strategia di contrasto alle forme di bracconaggio più svariate. Tuttavia dopo l'entrata in vigore della vigente normativa di settore la sua applicazione si è rarefatta e molti hanno – erratamente – pensato che tale teoria giuridica non fosse più applicabile. E questo solo grazie ad un equivoco di lettura delle disposizioni contenute, appunto, nella successiva ed attuale normativa.

Va infatti ricordato, per chiarezza generale e per meglio inquadrare il problema, che al tempo della originaria applicazione della prassi giurisprudenziale in esame i casi di applicazione furono numerosissimi e praticamente sistematici su tutto il territorio nazionale. Questo in quanto la pregressa normativa in materia venatoria era del tutto lacunosa e prevedeva sanzioni specifiche assolutamente blande ed irrisorie anche per i casi di bracconaggio più importanti. Questa applicazione diffusa ha comportato, tuttavia, la conseguenza che in alcuni casi è stata applicata anche in ipotesi di illeciti minori. In quel tempo, la sanzione penale per il reato di furto aggravato in casi di violazioni da parte di cacciatori che non rispettavano perfettamente le regole, oltre che a carico di bracconieri conclamati, ha creato dei problemi politici e la reazione delle associazioni venatorie. In effetti, e va detto per onestà intellettuale, essendo questa una teoria giurisprudenziale e non una norma di legge, vigente la pregressa disciplina era praticamente applicabile sia ai casi minori che ai grandi casi di bracconaggio; dunque anche in alcuni casi di violazioni modeste alla normativa sulla caccia si rischiava una pesante sanzione penale per violazioni modeste.

La successiva, ed attualmente vigente, normativa in materia, si dunque posta questo problema ed ha cercato di porvi rimedio a livello politico. E per evitare che la teoria del "furto venatorio" potesse essere applicata, oltre che ai bracconieri in senso stretto, anche a carico dei cacciatori nelle ordinarie violazioni alle regole venatorie, in calce alle specifiche sanzioni penali ed amministrative previste dalla medesima normativa ha espressamente posto il divieto di applicazione della teoria giurisprudenziale del furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato in quei casi in cui la medesima legge sulla caccia già prevede una propria sanzione specifica amministrativa oppure penale. Ma tale legge non ha proibito in senso assoluto e totale l'applicazione del "furto venatorio" ai casi di bracconaggio. Ed è qui l'equivoco di lettura di coloro che sostengono il principio che tale prassi giurisprudenziale oggi non è più applicabile.

---

*conseguenza – il filone giurisprudenziale si è attenuato. Ma – come si vede – se un organo di P.G. attento e puntuale opera le denunce in tal senso, anche la giurisprudenza moderna poi conferma l'attuale applicazione del principio. (...)*

Infatti una attenta lettura della legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157 pone in luce che tutto il sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) è rivolto verso il cacciatore munito di regolare concessione (leggi: licenza) che poi viola i parametri di detto accordo contrattuale e dunque viene perseguito ora a livello appunto penale ora a livello amministrativo.

Detta legge non contiene, dunque, una disposizione generale che esclude l'applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede tra le esclusioni solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa, ed infatti la norma che proibisce l'applicazione del « furto venatorio » è l'art. 30 n. 3 il quale recita: « Nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30 ndr) non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del codice penale »; analoga previsione per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 31. E dunque sembrerebbe di poter dedurre che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e dell'art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo. La fattispecie di bracconiere totale è fattispecie del tutto diversa.

Va richiamata - a conferma della nostra teoria - la sentenza 34352/04 della IV Sez. pen. della Corte di Cassazione che riconferma la già citata esclusione del furto "venatorio" ai casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa per il bracconiere senza licenza, peraltro confermando la condanna degli imputati per concorso in furto ai danni del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno subito e la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio per l'Ente Parco. Il "furto venatorio" è **un reato di competenza di tutta la polizia giudiziaria in generale e non solo di quella operante nel campo delle attività venatorie**. Questo punto è importante e va sottolineato. Con tutti gli strumenti procedurali connessi a livello rituale.

Si può - dunque - ritenere che il caso in commento riapre scenari molto significativi per il contrasto a tutte le forme di bracconaggio più gravi, seriali e devastanti. E dimostra che applicare la teoria del "furto venatorio" è oggi possibile.

Maurizio Santoloci

*Pubblicato il 24 novembre 2013*

© **Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

**ARTICOLO PUBBLICATO IL 24 NOVEMBRE 2013**

**La genesi giuridica della giurisprudenza che qualifica i bracconieri come ladri di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato**

## **BRACCONIERE ARRESTATO CON IL “FURTO VENATORIO”: LE ORIGINI DI UNA TEORIA GIURISPRUDENZIALE**

**A cura della Dott.ssa Valentina Vattani**

“Diritto all’ambiente” rilancia il “furto venatorio”. Una teoria giurisprudenziale ormai quasi dimenticata e poco applicata, ma che invece è assolutamente oggi ancora applicabile soprattutto a carico dei bracconieri che uccidono animali protetti. E che consente – nei casi più gravi – anche l’arresto dei responsabili. Come è accaduto recentemente in provincia di Varese con l’arresto in flagranza di un uccellatore, poi processato per direttissima con udienza conclusa con un patteggiamento relativo a sei mesi di reclusione ed € 300,00 di multa (oltre alla confisca delle reti e liberazione degli uccellini).

Per un approfondimento dei dettagli questo recente ed importante caso di pratica applicazione della teoria giurisprudenziale del “furto venatorio”, rinviamo all’articolo specifico pubblicato in data odierna in area NEWS della nostra testata on line: <http://www.dirittoambiente.net/news3.php>

Ma quando è nato questo filone giurisprudenziale, e quando sono stati arrestati i primi bracconieri in Italia grazie a questa interpretazione normativa?

Dobbiamo tornare un po’ indietro nel tempo, in un periodo di grande impegno ambientale dei cosiddetti “pretori d’assalto” che molti - specialmente tra i giovani - non conoscono. E che rappresenta invece la radice culturale e storica di queste ed altre coraggiose innovazioni giuridiche nel nostro Paese.

Vediamo un focus su quel periodo...

Maurizio Santoloci, oggi magistrato con qualifica di Cassazione e funzioni di GIP presso il Tribunale di Terni, è tra i protagonisti promotori della teoria del “furto venatorio”. Siamo nel 1982. La sua prima nomina come magistrato è quella di Pretore di Sorgono in provincia di Nuoro. E’ il tempo dei pretori con funzioni di pubblico ministero, che operavano anche inchieste ed azioni penali in via diretta. Molti furono definiti “pretori d’assalto”...

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E’ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Una delle sue prime iniziative giurisdizionali fu il contributo decisivo alla creazione della prassi giurisprudenziale che si diffuse presto a livello nazionale: la teoria della caccia abusiva come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato. Dopo una serie di sentenze che propongono l'innovativo principio, Santoloci firma il primo mandato di cattura in Italia contro un bracconiere accusato di aver ucciso un raro muflone sardo.

Nasce così una nuova azione della magistratura che in tutta Italia arresta i bracconieri risposabili di abbattimenti di animali protetti e – comunque – incrimina per il grave reato di furto aggravato ai danni dello Stato chi esercitava la caccia in modo abusivo.





**BRACCONAGGIO COME FURTO: IL WWF E' D'ACCORDO**

9/12/82

# Se quel pretore farà scuola

**Bracconaggio come furto: pubblichiamo un intervento della segretaria regionale del Wwf, Gabriella Cortini.**

Sono apparsi di recente alcuni articoli che sottolineano la posizione assunta dal Pretore di Sorgono, Maurizio Santoloci, in materia di bracconaggio. La legge-quadro sulla caccia e quella regionale considerano la fauna selvatica «bene indisponibile dello Stato» per il cui prelievo il cacciatore ottiene una concessione, a ben determinate condizioni. Chi non si attiene alle regole stabilite è quindi da considerarsi colpevole di furto, come chiunque si appropri di cose non sue.

Sembrerebbe una conclusione logica, ma finora la magistratura ha dato poche volte questa interpretazione. Si è fatto solo ricorso alle pene pecuniarie, anche pesanti, che però

non vengono pagate perché di solito il bracconiere risulta nullatenente. Si è data così praticamente via libera al bracconaggio, che ha diverse specializzazioni: dalla cattura del cervo per una cena diversa con amici importanti, al jenicottero da imbalsamare per il negozio chic, dai tordi da prendere con la rete e trasformare in «grive» da vendere a caro prezzo, ai piccoli di pellegrino da spedire all'estero.

Ora è intervenuto, ma solo per il territorio di sua competenza, il pretore Santoloci che ha preso l'iniziativa diramando una circolare affinché gli vengano trasmessi dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza i rapporti giudiziari per episodi di caccia abusiva perché egli possa promuovere l'azione penale per i reati di furto, danneggiamento e ricettazione ai danni del patrimo-

nio indisponibile dello Stato. Finalmente se la strada indicata da Santoloci viene seguita da altri pretori, può cambiare molto nella lotta contro il bracconaggio. Da anni il Wwf si batte perché venga data questa interpretazione alla legge. Per fare un solo esempio: nel documento presentato per la conferenza stampa per la salvaguardia dei «Sette Fratelli» nel 1980, si chiedeva, fra le misure da adottare, la penalizzazione del bracconaggio. Perché se una multa, per quanto salata, può anche essere conteggiata nel prezzo di vendita del selvatico, una pena detentiva è tutt'altra cosa. E forse agli amici di tanti «buongustai» e «collezionisti» non farà piacere sapere di avere a che fare in realtà con ricettatori e non con veri e propri complici di furto.

**Gabriella Cortini**

**SORGONO: DIVENTANO UN CASO NAZIONALE LE SENTENZE CHE TUTELANO LA SELVAGGINA**

## I bracconieri sono come i ladri: il pretore alla radio dice perché

**SORGONO** — La sentenza pronunciata nei giorni scorsi dal pretore di Sorgono nei confronti di un

GR1 - Spazio aperto», e nella sua veste di strenuo difensore della natura e dell'ambiente è stato tem-

le contestazioni. C'era da aspettarselo: Santoloci è il primo pretore in Italia che spedisce un mandato di cat-

ra per il pretore: «lo to rilascia al cittadino ciatore una vera e propria concessione (lanci



In quel periodo vigeva la pregressa normativa in materia venatoria ed il dilagare del bracconaggio era praticamente diffusissimo su tutto il livello nazionale. L'applicazione della teoria del "furto venatorio", sistematicamente poi confermata dalla Corte di Cassazione dopo le prime sentenze pretorili, consentì su tutto il territorio nazionale una efficace azione preventiva - e soprattutto repressiva - contro i casi più diffusi di bracconaggio, soprattutto quelli a danno di animali protetti. Ed in vigore della pregressa normativa questo filone giurisprudenziale fu applicato in modo diffuso e sistematico da moltissimi organi di polizia giudiziaria ambientale e condiviso da gran parte della magistratura di primo e secondo grado, oltre che dalla Corte di Cassazione.

Quando, poi, fu varata invece la successiva ed attuale normativa in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia, il legislatore intervenne per limitare l'applicazione della teoria del "furto venatorio". E questo in modo specifico per evitare che tale giurisprudenza potesse essere applicata, stante la rilevanza delle sanzioni penali, anche ai casi dei cacciatori che violavano le regole per l'esercizio venatorio, oltre che dei bracconieri in senso stretto. Così l'attuale normativa vigente prevede in modo espresso che laddove sono già previste sanzioni penali o amministrative per le violazioni in materia di ordinaria attività venatoria per i cacciatori, già sanzionate in modo espresso dalla medesima legge, in questi casi non si può più applicare il "furto venatorio". Ma restano esclusi da questo divieto legislativo tutti casi di bracconaggio in senso stretto al di fuori di ogni regola e disciplina.

Dunque, oggi questa "antica" teoria può ancora essere validamente applicata contro chi opera azioni di bracconaggio predatorio e vandalico in particolare contro animali protetti. Esistono già significativi precedenti in tal senso in vigore dell'attuale legge in materia venatoria.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dal volume *"Tutela Giuridica degli Animali"* - a cura di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro (edizione 2013 - Diritto all'ambiente Edizioni - [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)): " (...) Alcuni casi di cronaca rilanciano il "furto venatorio". Una teoria giurisprudenziale ormai quasi dimenticata e poco applicata, ma che invece è assolutamente oggi ancora applicabile soprattutto a carico dei bracconieri che uccidono animali protetti. E che consente - nei casi più gravi - anche l'arresto dei responsabili. Ma vediamo - per prima cosa - la cronaca. Primo caso: CACCIA: TRIBUNALE DI GENOVA, BRACCONAGGIO È FURTO ALLO STATO (ANSA) - GENOVA, 23 NOV - I bracconieri possono essere condannati anche per furto ai danni dello Stato, oltre che per i reati previsti dalla normativa sulla caccia. È quanto accaduto ad un bracconiere genovese colto in flagrante con reti, fucili e volatili selvatici. Il tribunale di Genova lo ha condannato a quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa per furto ai danni dello Stato (con sospensione condizionale della pena). L'uomo, residente a Pegli, nel ponente genovese, era stato sorpreso due anni fa dalla Polizia Provinciale sulle alture della Val Varenna mentre azionava le sue reti da uccellazione, in possesso di fucile, munizioni, e volatili selvatici di cui si serviva come richiami vivi. È subito scattata la denuncia a cui ha fatto seguito la liberazione, su disposizione del pubblico ministero, degli esemplari di tordi e merli da lui catturati illegalmente. Giovedì scorso la condanna in primo grado. "È stata applicata - spiegano alla Polizia Provinciale - un'innovativa interpretazione giurisprudenziale del 2004 della Corte di Cassazione penale, in base alla quale ai cittadini privi di licenza

Ed il caso dell'arresto del bracconiere uccellatore avvenuto in provincia di Varese pochi giorni fa conferma tale tesi. Pertanto, va rivalutata l'applicazione di questo importante filone giurisprudenziale per il contrasto alle forme di bracconaggio totalmente al di fuori di ogni regola normativa, seriali, sistematiche ed in particolare di quelle più distruttive e/o a danno di animali protetti.

Valentina Vattani

Pubblicato il 24 novembre 2013

---

*di caccia che si appropriano illecitamente di animali selvatici (che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato) continua ad applicarsi anche il reato di furto ai danni dello Stato, fermi restando gli altri reati venatori o in materia di armi". Dunque, il 19.11.2009 un bracconiere senza licenza di caccia di Genova-Pegli, trovato da agenti della Polizia Provinciale di Genova ad operare uccellazione nel dicembre 2007 con rete tipo "solchetto" (a caduta sul terreno, attivata da fune e sorretta con paletti basculanti) ed uso di richiami illegali, è stato condannato dal Giudice di primo grado del Tribunale di Genova per furto ai danni dello Stato, alla pena di 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa, con sospensione condizionale. Nello stesso giorno l'imputato è stato ammesso anche all'oblazione per uccellazione, richiesta dalla difesa, per gli altri capi di imputazione, ossia omessa custodia di fucile e di 600 cartucce in un fienile, rinvenute dopo perquisizione. Sei turdidi sono stati liberati il giorno dopo su disposizione del PM. Secondo caso: con sentenza n. 764 del 6 giugno 2007 il Tribunale Monocratico Penale di Forlì ha applicato il patteggiamento ad un imputato che doveva rispondere - tra l'altro - di "furto venatorio" in quanto il soggetto era stato sorpreso dagli operatori del Corpo Forestale dello Stato di Predappio mentre andava a controllare i lacci in crine di cavallo disposti a decine sulle colline di Premilcuore (FC) e a staccare dal laccio un esemplare di merlo. Terzo caso: con sentenza di patteggiamento n. 442/2010 del 24 giugno 2010 il GIP di Salerno ha applicato la pena concordata ad un imputato anche per il reato di "furto venatorio" in quanto in periodo di caccia chiusa il soggetto si impossessava con reti di cinque uccelli acquatici. Quarto caso: con la sentenza Tribunale penale di Torino, sentenza n. 4466 del 22 novembre 2011 viene applicato il furto venatorio in un caso di caccia abusiva e tale reato viene dichiarato prevalente rispetto alla nuova contravvezione di cui all'art. 727 bis c.p. creato dal decreto sui "reati ambientali". Dunque, quattro casi molto importanti e significativi. Che seguono - in tempi recenti, altre due sentenze. Va richiamata infatti anche la sentenza 34352/04 della IV Sez. pen. della Corte di Cassazione che riconferma la già citata esclusione del furto "venatorio" ai casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa per il bracconiere senza licenza, peraltro confermando la condanna degli imputati per concorso in furto ai danni del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno subito e la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio per l'Ente Parco. In questo solco si inserisce anche la sentenza n. 158 del G.U.P. di Chiavari del 17/10/2006 (depositata il 25/10/2006), con un imputato ammesso al patteggiamento. Siamo pertanto assistendo ad un significativo rinnovo di applicazione della "antica" teoria del "furto venatorio" che consente di perseguire i bracconieri con tale reato del Codice Penale. (...)"*

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)